



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 50 del 2021, proposto da
Campana Denis e Camera Amministrativa Distretto Lombardia Orientale - Cadlo,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli
avvocati Massimo Giavazzi e Yvonne Messi, con domicilio digitale come da PEC
da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Osio Sopra, non costituito in giudizio;

nei confronti

Bezzi Domenico, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Ballerini, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il
suo studio in Brescia, viale della Stazione;

per l'annullamento

- della determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Osio Sopra n. 494 R.G.D., atto interno n. 181/2020 in data 17/11/2020;
- nonché di tutti gli atti ad essa preordinati e connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avvocato Domenico Bezzi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2021 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso notificato il 15 gennaio 2021 e ritualmente depositato, l'avvocato Denis Campana ha impugnato - con l'intervento adesivo della Camera Amministrativa Distretto Lombardia Orientale (CADLO) - la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Osio Sopra n. 181/2020 del 17 novembre 2020, con cui si è stabilito di conferire all'avvocato Domenico Bezzi l'incarico per il patrocinio e l'assistenza legale dell'amministrazione comunale in un giudizio proposto dinanzi al TAR Brescia avverso il provvedimento di aggiudicazione di una gara concernente l'affidamento di lavori pubblici, del valore (corrispondente alla base d'asta) di €305.921,77 oltre IVA.

2. Nelle premesse del provvedimento impugnato, dopo aver precisato che l'affidamento dell'incarico di rappresentanza legale dell'amministrazione per un singolo giudizio è esclusa dall'applicazione delle norme del Codice dei Contratti Pubblici e soggiace unicamente al rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; e dopo aver affermato di ritenere rispettoso del principio di proporzionalità l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale di valore inferiore ad €40.000, purchè adeguatamente motivato, in applicazione dell'art. 36 comma 2, lett. a) del d. lgs. 50/2016; l'amministrazione ha dato atto di aver contattato, per l'affidamento dell'incarico *de quo*, tre professionisti, e di aver acquisito i rispettivi preventivi di spesa; di tali preventivi, quello più conveniente è

risultato essere quello presentato dall'avv. Domenico Bezzi, contemplante un importo complessivo di €3.172,00 comprensivo di compenso professionale e oneri di legge; di qui l'aggiudicazione dell'incarico al medesimo professionista.

3. L'Avv. Denis Campana, odierno ricorrente, è uno degli altri due professionisti a cui l'amministrazione ha richiesto la presentazione del preventivo di spesa e che in effetti ha presentato tale preventivo, che è stato tuttavia giudicato dall'amministrazione meno conveniente di quello presentato dall'avv. Bezzi.

4. L'avv. Campana si duole del provvedimento impugnato sulla base di un unico motivo, con il quale deduce vizi di *“Violazione dell'articolo 19, quaterdecies, comma 3, del DL n. 148/2017, 4 del DM n. 55/2014 e dell'articolo 37 del Codice Deontologico Forense. Difetto di motivazione. Violazione dei principi di correttezza e buona fede. Eccesso di potere per sviamento, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta”*; in particolare, secondo il ricorrente:

- la determinazione impugnata, nel preferire il preventivo di spesa presentato dall'avv. Domenico Bezzi sulla base di motivazioni ancorate esclusivamente alla maggiore convenienza economica di tale offerta, avrebbe violato il principio dell' *“equo compenso”* di cui all'art. 13-bis della L. 247/2012 (introdotto dall'art. 19-quaterdecies del D.L. n. 148/2017);

- in forza di tale principio, si considera *“equo”* il compenso *“proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6”*, e quindi ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55;

- ha osservato il ricorrente che anche le pubbliche amministrazioni soggiacciono al rispetto del principio dell'equo compenso, in forza di quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo 13-bis, secondo cui *“la pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in*

vigore della legge di conversione del presente decreto”;

- il ricorrente ha osservato di aver elaborato il proprio preventivo di spesa attenendosi pedissequamente ai parametri previsti dal D.M. 55/2014 in relazione ai giudizi dinanzi ai tribunali amministrativi regionali (tabella 21), e quindi esponendo per ciascuna fase processuale i valori medi risultanti dalla tabella in relazione ai giudizi di valore compreso tra €260.000,00 ed €520.000,00, ad essi applicando la riduzione massima del 50% ivi prevista, per un importo complessivo di €6.888,00 al netto dei contributi previdenziali e dell’IVA;

- l’avv. Bezzi avrebbe invece presentato un preventivo di spesa €3.172,00, palesemente inferiore all’equo compenso risultante dall’applicazione dei predetti parametri;

- pertanto, il provvedimento impugnato, nel preferire l’offerta dell’avv. Bezzi, avrebbe violato la normativa sopra richiamata, vincolante anche per le pubbliche amministrazioni, nonché i principi generali di correttezza e buona fede;

- in ogni caso, l’amministrazione avrebbe palesato soltanto ex post di aver dato corso ad una procedura comparativa sulla scorta di un criterio (quello del prezzo più basso) neppure preventivamente predeterminato né palesato ai “concorrenti”, in violazione dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità della P.A.

5. In giudizio si è costituito l’avv. Domenico Bezzi, quale parte controinteressata, depositando documentazione e memoria difensiva, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per carenza interesse, non avendo il ricorrente formulato alcuna censura nei confronti dell’offerta presentata dall’avv. Di Lascio, risultata la seconda più conveniente dopo quella dell’avv. Bezzi; in subordine, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

6. Non si è costituito, invece, il Comune di Osio Sopra, ritualmente intimato con pec del 15 gennaio 2020.

7. In prossimità dell’udienza di merito, le parti costituite hanno depositato memorie conclusive.

8. All'udienza pubblica del 10 novembre 2021, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente va rilevato che, a rigore, sussisterebbero i presupposti per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in accoglimento dell'eccezione formulata dalla difesa della parte controinteressata.

Dagli atti di causa si evince, infatti, che dei tre preventivi richiesti ed acquisiti dall'amministrazione comunale, quello presentato dal ricorrente (€ 6.888,00) era il meno conveniente, essendo più oneroso non soltanto rispetto a quello dell'avv. Bezzi (€ 3.172,00), ma anche rispetto a quello dell'avv. Andrea di Lascio (€ 4.160,00).

Ne consegue che, per poter dimostrare il proprio interesse all'accoglimento del ricorso, il ricorrente avrebbe dovuto allegare che sia l'offerta dell'avv. Bezzi che quella dell'Avv. Di Lascio avrebbero dovuto essere escluse perché proposte in violazione dei principi in materia di equo compenso sopra richiamati, o per altri motivi.

Invece, nei confronti dell'offerta dell'avv. Di Lascio, conosciuta dal ricorrente a seguito di istanza di accesso agli atti soddisfatta dall'amministrazione con nota del 22 gennaio 2021 (doc. 10 ricorrente), la parte ricorrente non ha formulato alcuna censura, come pure avrebbe potuto articolando motivi aggiunti al ricorso già proposto; e ciò comporta che un ipotetico accoglimento del ricorso non arrecherebbe al ricorrente alcuna concreta utilità, neppure sotto un eventuale profilo risarcitorio, dal momento che, alla luce delle offerte presentate dai tre concorrenti, anche in caso di esclusione dell'offerta dell'avv. Bezzi, la seconda migliore offerta sarebbe quella dell'avv. Di Lascio, e non quella del ricorrente.

Peraltro, il Collegio ritiene che si possa prescindere dal dichiarare l'inammissibilità del ricorso, dal momento che il gravame è comunque infondato nel merito.

2. Al riguardo, è opportuno dare atto - benchè il profilo non sia oggetto di

contestazione da parte del ricorrente - della legittimità della scelta dell'amministrazione comunale di procedere all'attribuzione dell'incarico di cui si discute mediante affidamento diretto, tenuto conto che:

- ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), n. 1), sub 1.2.), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento dei servizi legali aventi ad oggetto la rappresentanza di una pubblica amministrazione in specifici procedimenti giudiziari è escluso dall'ambito di applicazione oggettiva del codice dei contratti pubblici ed è soggetto al rispetto dei principi di cui all'articolo 4 del medesimo, tra i quali assumono un rilievo peculiare quelli di economicità, efficacia e proporzionalità;
- ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) dello stesso d. lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

3. Quanto al merito dell'unica censura dedotta dalla parte ricorrente, che come detto fa leva sull'asserita violazione della disciplina normativa in materia di equo compenso, ritiene il Collegio che le argomentazioni di parte ricorrente non possano essere condivise.

3.1. In base ai principi enunciati dall'art. 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la *“Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”*, la pattuizione del compenso spettante al professionista è oggetto di libera contrattazione tra il professionista ed il cliente (comma 2), e soltanto qualora il compenso non sia stato pattuito tra le parti, o comunque non sia stato formalizzato per iscritto, trovano applicazione i parametri indicati *“nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense”* (comma 6), vale a dire, attualmente, nel Decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014 n. 55; parametri che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 di detto decreto, vengono applicati dal giudice attingendo ai valori medi esposti nelle Tabelle allegate al decreto, differenziate per tipologia di autorità giudiziaria e per fasi processuali; tali valori sono poi soggetti all'applicazione da parte del giudice di coefficienti di

maggiorazione (di regola fino all'80%) o di riduzione (non oltre il 50%) in applicazione di criteri generali espressamente enunciati dalla norma citata.

3.2. Nel contesto di tali principi di carattere generale, che rimettono tendenzialmente la determinazione del compenso dell'avvocato alla libera pattuizione tra il professionista e il cliente, il legislatore, con l'approvazione dell'articolo 19-quaterdecies, comma 1, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 (convertito nella legge 4 dicembre 2017, n. 172) ha ritenuto opportuno introdurre all'interno della disciplina dell'ordinamento della professione forense un nuovo articolo, l'art. 13-bis, con il quale ha disciplinato ex novo l'istituto del c.d. *"equo compenso"*.

Si tratta di un istituto volto a garantire la percezione da parte dell'avvocato di un compenso *"proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal decreto ministeriale"*, ogni qualvolta il professionista si trovi a contrattare la propria prestazione e il proprio compenso nell'ambito di convenzioni sottoscritte con imprese bancarie o assicurative o altre grandi imprese, ossia con soggetti dotati di predominante forza contrattuale e in grado per ciò stesso di predisporre unilateralmente le clausole convenzionali e di imporle al professionista, anche in ordine al compenso al medesimo spettante.

3.3. Nello specifico, il citato articolo 13-bis prevede:

- ai commi 1, 2 e 3, che, ove i rapporti professionali di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio sono regolati da convenzioni unilateralmente predisposte, da presumersi tali fino a prova contraria, da parte di imprese bancarie e assicurative o da imprese di grandi dimensioni, il compenso degli avvocati iscritti all'albo professionale deve essere equo, ovvero *"proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6"*;

- ai commi da 4 a 10, che è vessatoria la clausola convenzionale che contiene la pattuizione di un compenso non equo, ovvero di un compenso che comporta “*un significativo squilibrio contrattuale a carico dell’avvocato*”; che il professionista può agire in giudizio per la declaratoria della nullità di tale clausola vessatoria; che il giudice, coerentemente a quanto previsto dall’articolo 13, comma 6, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, “*determina il compenso dell’avvocato tenendo conto dei parametri*” ministeriali.

3.4. Stante la finalità perseguita dall’istituto in esame di garantire all’avvocato la percezione di un compenso proporzionato al lavoro prestato e conforme ai parametri regolamentari ogni qualvolta si trovi a dover contrattare in condizioni di particolare debolezza contrattuale con grandi imprese in grado di imporgli le proprie condizioni economiche, predisponendole unilateralmente, la norma assoggetta l’applicazione dell’istituto in parola a precisi limiti di carattere soggettivo e oggettivo; limiti che, costituendo una deroga al principio generale (pro-concorrenziale) della libera determinazione consensuale del compenso del professionista, sono di stretta interpretazione;

- dal punto di vista soggettivo, l’istituto trova applicazione allorchè il professionista si trovi a dover contrattare il proprio compenso con “*imprese bancarie, imprese assicurative nonché imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole e medie imprese*”, ossia con soggetti dotati di forza contrattuale preponderante (c.d. contraenti forti) e in grado per tale motivo di definire unilateralmente la misura del compenso del professionista, senza alcun margine di contrattazione;

- dal punto di vista oggettivo, l’istituto trova applicazione nel caso in cui il rapporto del professionista con le predette imprese sia stato regolato nell’ambito di “*convenzioni...unilateralmente predisposte dalle predette imprese*”.

3.5. La precisa definizione normativa dei presupposti soggettivi ed oggettivi dell’istituto in esame fa sì che lo stesso non possa trovare applicazione in tutti i casi in cui il professionista si trovi a contrattare il proprio compenso con soggetti

diversi da quelli indicati o, comunque, in tutti i casi in cui la misura del compenso non sia stata determinata nell'ambito di convenzioni predisposte unilateralmente dal cliente e imposte al professionista senza margini di contrattazione, ma sia stata oggetto di una specifica trattativa tra le parti o, ancor più, sia stata liberamente offerta dal professionista al cliente e da questi pianamente accettata; e ciò in quanto in tali ipotesi viene meno, evidentemente, quella speciale esigenza di protezione del professionista/parte debole del rapporto contrattuale sui cui si fonda l'essenza e la ragion d'essere dell'istituto dell'equo compenso (*Consiglio di Stato, Sezione VI, 29 gennaio 2021, n. 874*).

3.6. In tale contesto va inquadrata anche la norma di cui al comma 3 dell'art. 13-bis (della legge 31 dicembre 2012, n. 247) laddove si prevede che *“La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*, ossia successivamente al 6 dicembre 2017.

E' questa la norma su cui il ricorrente fonda la propria pretesa a che l'amministrazione intimata escludesse l'offerta del controinteressato, in quanto di importo inferiore a quello risultante dall'applicazione dei parametri ministeriali e come tale contraria al principio dell'equo compenso, e premiasse invece quella del ricorrente, in quanto rispettosa dell'istituto in parola.

La tesi, osserva il Collegio, non può essere condivisa, dal momento che muove da un'interpretazione (letterale ma) fuorviata della norma di cui al comma 3 dell'art. 13-bis, la quale deve invece essere contestualizzata all'interno dei principi e della ratio che governano l'istituto dell'equo compenso.

3.7. La norma in parola, infatti, nell'estendere anche alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di applicare l'istituto dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi da esse conferiti, è finalizzata ad

assicurare una speciale protezione al professionista, quale parte debole del rapporto contrattuale, in tutti i casi in cui la pubblica amministrazione, a causa della propria preponderante forza contrattuale, definisca unilateralmente la misura del compenso spettante al professionista e lo imponga a quest'ultimo senza alcun margine di contrattazione; e ciò sia in occasione di affidamenti diretti dell'incarico professionale, sia nella determinazione della base d'asta nel contesto di procedure finalizzate all'affidamento dell'incarico professionale secondo le regole dell'evidenza pubblica.

3.8. La norma non trova invece applicazione ove la clausola contrattuale relativa al compenso per la prestazione professionale sia oggetto di trattativa tra le parti o, nelle fattispecie di formazione della volontà dell'amministrazione secondo i principi dell'evidenza pubblica, ove l'amministrazione non imponga al professionista il compenso per la prestazione dei servizi legali da affidare (in tal senso cfr. di recente, TAR Milano, Sez. I, 29 aprile 2021 n. 1071). E ciò per l'evidente motivo che nel caso in cui il professionista non sia costretto ad accettare supinamente il compenso predeterminato unilateralmente dall'amministrazione, ma contratti liberamente il proprio compenso su un piano paritetico con la committente, viene meno quella speciale esigenza di protezione del professionista, quale parte debole del rapporto contrattuale, su cui si fonda la ratio dell'istituto dell'equo compenso.

3.9. E' stato anche osservato, a questo riguardo (cfr. TAR Lazio-Roma, sez. III, 27 agosto 2021, n. 9404) che *“La disposizione di cui all'art. 13 -bis, comma 2, l. n. 247 del 2012 secondo cui si deve fare comunque riferimento alle tariffe di cui al d.m. n. 55 del 2014, trova unicamente applicazione per taluni soggetti imprenditoriali (es. imprese assicurative e bancarie) che notoriamente godono di una certa forza contrattuale, non anche per le pubbliche amministrazioni le quali non sono espressamente contemplate tra i soggetti di cui al riportato art. 13 -bis, comma 1; del resto, l'estensione automatica ed inequivoca delle disposizioni di cui all'art. 13-bis (equo compenso sulla base dei minimi tariffari) è stata operata dal*

legislatore soltanto in riferimento ad una particolare categoria di liberi professionisti (quelli di cui all'art. 1 l. n. 81 del 2017) e non anche nei riguardi della p.a.); ne consegue, da quanto descritto, che per la pubblica amministrazione trova sì applicazione il concetto di "equo compenso" ma non entro i rigidi e ristretti parametri di cui al DM contemplato dall'art. 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012 (ora, il DM 55 del 2014). Il concetto di "equo compenso", per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione, deve dunque ancorarsi a parametri di maggiore flessibilità legati: da un lato, ad esigenze di contenimento della spesa pubblica (si veda in proposito la consueta clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4 dell'art. 19-quaterdecies d.l. n. 148 del 2017); dall'altro lato, alla natura ed alla complessità delle attività defensionali da svolgere in concreto”.

E' stato anche affermato (cfr. TAR Milano, sez. I, 29 aprile 2021 n. 1071) che *“imporre alle pubbliche amministrazioni l'applicazione di parametri minimi rigidi e inderogabili, anche in assenza della predisposizione unilaterale dei compensi e di un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista, comporterebbe un'irragionevole compressione della discrezionalità delle stesse nell'affidamento dei servizi legali, in assenza delle condizioni di non discriminazione, di necessità e di proporzionalità che giustificano l'introduzione di requisiti restrittivi della libera concorrenza (Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza 23 novembre 2017, nelle cause C-427/2016 e C-428/2016)”.*

4. Nel caso di specie, il Comune di Osio Sopra ha chiesto a tre professionisti di formulare un'offerta economica per una prestazione professionale, il cui oggetto è stato dettagliatamente individuato mediante l'invio del ricorso e di tutte le informazioni relative al suo oggetto, in tal modo fornendo a ciascuno di essi gli elementi necessari (e sufficienti) all'individuazione del compenso professionale. Ciascuno dei professionisti interpellati ha formulato liberamente il proprio preventivo, senza essere vincolato a criteri predeterminati o predisposti unilateralmente dall'amministrazione richiedente, e quindi senza subire

condizionamenti, limitazioni o imposizioni da parte della stessa.

Dal canto suo, l'Amministrazione si è limitata a valutare i tre preventivi e a prescegliere quello ritenuto più conveniente, senza imporre modifiche di sorta e senza neppure stimolare rilanci competitivi tra gli offerenti.

5. Alla luce di tali considerazioni, la tesi del ricorrente secondo cui la pubblicazione amministrazione sarebbe sempre tenuta a corrispondere al professionista incaricato di un servizio legale un compenso non inferiore a quello determinabile sulla scorta dei parametri di cui al decreto ministeriale n. 55/2014, anche nel caso in cui tale compenso non sia stato imposto unilateralmente dall'amministrazione ma abbia costituito oggetto di una specifica trattativa tra le parti (o addirittura sia stato liberamente offerto dal professionista e pianamente accettato dall'amministrazione), non può dunque essere accolta.

6. Quanto all'ultimo profilo di censura dedotto dalla parte ricorrente, in ordine al fatto che solo a gara ultimata l'amministrazione avrebbe evidenziato di aver dato corso ad una procedura comparativa basata esclusivamente sul criterio del prezzo più basso, è sufficiente osservare che nel caso in esame l'amministrazione non ha bandito una procedura concorsuale, ma si è limitata a condurre una indagine di mercato finalizzata ad un affidamento diretto, sicchè non era tenuta ad esternare preventivamente il criterio in base al quale avrebbe operato la scelta tra i professionisti interpellati. D'altra parte, nella misura in cui l'amministrazione si è limitata a richiedere agli interpellati la presentazione di un preventivo di spesa, e non di altro, non potevano sorgere fraintendimenti su quale criterio di selezione sarebbe stato adoperato dalla committente.

7. In definitiva, alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso deve essere respinto.

8. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti costituite, attesa la complessità e la relativa novità delle questioni dedotte, mentre non necessitano di essere regolate nei confronti dell'amministrazione intimata, non costituita in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di lite tra le parti costituite.

Nulla sulle spese nei confronti del Comune di Osio Sopra.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del presente giudizio.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente

Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore

Elena Garbari, Referendario

L'ESTENSORE
Ariberto Sabino Limongelli

IL PRESIDENTE
Angelo Gabbricci

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini

indicati.